



**CITTÀ DI CIVITAVECCHIA**  
**Città Metropolitana di Roma Capitale**  
**Comune Capofila Distretto 1 Roma 4**

**CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONI**

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ISTITUZIONE DELL’UNITA’ OPERATIVA TUTELE LEGALI, CURATELE E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO”. NEI COMUNI DEL DISTRETTO 1 ROMA 4 ( COMUNI DI CIVITAVECCHIA, SANTA MARINELLA, TOLFA E ALLUMIERE) - CIG. 8306552F8B**

## **Art. 1 – OGGETTO**

Il presente Capitolato d'Oneri ha per oggetto l'affidamento del servizio denominato "ISTITUZIONE DELL'UNITA' OPERATIVA TUTELE LEGALI, CURATELE E AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO" che consente ai Comuni, appartenenti al Distretto Socio-Sanitario Roma 4.1, di usufruire di un'area specifica, dedicata alla materia delle Tutele Legali, Curatele semplici o speciali e Amministrazioni di Sostegno, affidate loro dal Tribunale Civile o del Tribunale per i Minorenni riguardo alla gestione, su delega dei Sindaci, di tutti gli atti amministrativi, contabili e pratici dovuti, al fine di favorire un miglioramento qualitativo gestionale dell'incapace e risposte più tempestive.

L'Unità Operativa "Tutele Legali" predispone tutte le azioni e gli atti amministrativi, finanziari e giuridici delegati dal tutore, curatore e amministratore di sostegno, come previsto dal Codice Civile e dalla Legge n° 6 del 09/01/2004 (relativa all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e della modifica degli articoli del Codice Civile in materia di interdizione e di inabilitazione).

Si occupa, in accordo con i Servizi Sociali dei singoli Comuni, del "progetto di vita" della persona interessata all'intervento.

## **Art. 2 – FINALITÀ E DURATA DEL SERVIZIO**

Offrire un servizio dedicato alla materia delle tutele legali, curatele e amministrazioni di sostegno, che fornisca risposte, in tempi ridotti, alle esigenze concrete dei beneficiari. La durata del Servizio è di 6 mesi, e comunque non oltre il 31/12/2020.

## **Art. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Cittadini residenti in uno dei Comuni afferenti al Distretto nei cui confronti sussistono interventi di tutela legale, curatela o amministrazione di sostegno da parte del Tribunale Civile, Tribunale per i Minorenni.

## **Art. 4 – ATTIVITÀ DEL SERVIZIO**

L'Unità Operativa "Tutele Legali" espleta le seguenti attività di supporto ai Comuni titolari della funzione demandata dall'Autorità Giudiziaria:

- Repertorio amministrativo ed economico delle tutele, curatele e amministrazione di sostegno;
- Gestione amministrativa e giuridica nei casi di tutela, curatela e amministrazione di sostegno;
- Supporto sociale professionale ai casi di interdizione, inabilitazione ed amministrazioni di sostegno;
- Apertura e mantenimento di rapporti con i servizi di medicina generale e specialistica in favore dei beneficiari;
- Predisposizione degli atti formali, richiesti dai Tutori, curatori o amministratori di sostegno, per l'esercizio delle loro funzioni;
- Predisposizione di tutti quegli atti che richiedono competenze amministrative e gestionali delegati espressamente dal Tutore, curatore o amministratore di sostegno in virtù dell'incarico assegnatogli dal Tribunale Civile, Tribunale per i Minorenni
- Ricerche e controlli patrimoniali e finanziari a livello comunale o sovracomunale;
- Predisposizione del rendiconto annuale e di ogni istanza straordinaria da inviare al Giudice Tutelare, in accordo con i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario RM/F1;
- Predisposizione di modulistica, procedure modalità operative razionali e tempestive;
- Realizzazione della banca dati delle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno;

- Realizzazione di tutti gli adempimenti legati alla gestione ordinaria del patrimonio (pagamento bollette o domiciliazione delle stesse, spese condominiali, spese di sostentamento del tutelato, riscossione pensione o altri emolumenti, etc.);
- Disbrigo delle pratiche inerenti la presentazione delle istanze per il riconoscimento dell'invalidità civile, indennità di accompagnamento e indennità di frequenza;
- Rapporti con i servizi sanitari per la vigilanza sullo stato di salute fisica e psichica dei tutelati, al fine di prevenirne l'aggravamento, svolgendo controlli periodici sia presso il domicilio, sia presso le strutture pubbliche o private.
- Trasmissione relazione trimestrale, su ogni singolo beneficiario, al Comune di residenza circa l'attuazione dei compiti demandati,
- Trasmissione, per opportuna conoscenza, di ogni istanza inviata al Giudice Tutelare compresa la rendicontazione annuale.

## **Art. 5 – PERSONALE**

Le figure professionali richieste per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio sono:

- a) **n. 2 Assistenti Sociali** ciascuno per n. 36 ore settimanali e uno dei quali dovrà svolgere attività di coordinamento dell'équipe;
- b) **n. 1 Assistente Sociale** per complessive n. 24 ore settimanali;
- c) **n.1 Amministrativo/Contabile** per complessive n. 18 ore settimanali;
- d) **n. 1 Consulente Legale** (Avvocato) che potrà essere richiesto, previa autorizzazione del Tutore, per specifici atti di interesse del beneficiario. La Sua attività professionale verrà compensata dalle risorse economiche del beneficiario stesso;
- e) **O.S.S.** per complessive n. 18 ore settimanali (tale personale verrà impiegato secondo un progetto individualizzato predisposto in accordo con il Servizio Sociale di riferimento territoriale).

### **Figure professionali succitate avranno i seguenti ruoli e funzioni:**

#### **ASSISTENTI SOCIALI:**

- Attività di coordinamento;
- Tutti le funzioni proprie del servizio sociale professionale delegate dal Tutore, curatore o Amministratore di Sostegno;
- Attuazione del progetto individualizzato secondo le indicazioni fornite dal Servizio Sociale territoriale (qualora il caso sia già in carico) o predisposizione ed attuazione del progetto individualizzato secondo le indicazioni fornite dal dispositivo dell'autorità giudiziaria;
- ogni altro adempimento richiesto dal ruolo svolto (relazioni, valutazioni del caso, partecipazione ad udienze presso l'Autorità Giudiziaria di riferimento, incontri con altri referenti dei servizi, ecc.).

#### **AMMINISTRATIVO/CONTABILE:**

- Gestione dei conti correnti (apertura posizioni bancarie e/o postali);
- prelevamenti e versamenti denaro - da gestire secondo le indicazioni del Giudice Tutelare - con eventuale consegna ai singoli utenti tutelati della quota che possono gestire autonomamente ed assolvimento di ogni altra necessità per conto del beneficiario (es. pagamento utenze, fondo cassa per le persone inserite in strutture residenziali ecc.)
- rendicontazione mensili e annuali delle spese sostenute per ogni singolo caso.

**AVVOCATO:**

- potrà essere richiesto, previa autorizzazione del Tutore, per specifici atti di interesse del beneficiario. La Sua attività professionale verrà compensata dalle risorse economiche del beneficiario stesso;

**O.S.S.**

**Tutte le funzioni** inerenti la qualifica professionale secondo quanto predisposto dal progetto individualizzato.

**Art.6 – SEDE**

L’Affidatario dovrà avere una propria sede operativa ubicata sul territorio distrettuale.

**Art. 7 – OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE**

La ditta/impresa aggiudicataria osserva le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di previdenza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.

La ditta/impresa aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l’Amministrazione appaltante da ogni conseguente responsabilità.

Gli operatori devono essere tutti fisicamente idonei alla specifica mansione lavorativa come richiesto dalla vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

La ditta/impresa dovrà applicare le norme contenute nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo quanto previsto per la specifica qualifica degli operatori impiegati

**Art. 8 – COORDINAMENTO VERIFICA E VALUTAZIONE**

Il Coordinamento del progetto dovrà essere svolto da un operatore della Ditta Aggiudicataria con qualifica di Assistente Sociale.

Il Responsabile del Procedimento delle attività dell’Ufficio di Piano verifica le attività oggetto dell’appalto. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo il RUP del contratto espleta i controlli volti a verificare il pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste. Effettua inoltre la verifica periodica dei risultati conseguiti dal servizio nel rispetto dei progetti individualizzati concordati con i Comuni territorialmente competenti e formula, in accordo con questi ultimi, eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento.

Gli strumenti di verifica e valutazione sono costituiti dagli incontri d’équipe tra i diversi operatori, dalle relazioni.

**Art. 9- ASSICURAZIONE**

L’Affidatario è obbligato a stipulare, con onere interamente a proprio carico e prima della sottoscrizione del contratto, apposita assicurazione per la copertura dei danni di qualsiasi natura subiti o provocati dagli operatori del servizio in relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto della convenzione. I massimali di detta polizza assicurativa dovranno essere non inferiori a:

RCT per sinistro - € 2.500.000;

RCT per persona - € 1.000.000;

RCT per cose - € 500.000;

## **Art. 10- TITOLARITÀ DEL SERVIZIO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I servizi previsti dal presente appalto, ancorché gestiti dall' Affidatario per conto del Comune di Civitavecchia, sono servizi pubblici comunali.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Civitavecchia.

Il Responsabile ed i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolari.

Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:

- a) trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento annesso al presente contratto. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello Stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
- c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- e) rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
- f) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
- g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

- h) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati;
- j) attivarsi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

### **Art. 11– SUB-APPALTO**

E' vietato il subappalto o la cessione del contratto, anche parziale, pena la risoluzione di diritto del contratto.

### **Art. 12 - PENALITÀ**

Qualora la stazione Appaltante, accerti il ritardo, l'inadempimento, l'inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono il contratto da parte dell'aggiudicatario, provvederà ad applicare le sottoelencate penali contrattuali:

- a) mancata immediata sostituzione del personale assente per diversa causa: applicazione di una penale di €. 150,00/giorno per ogni mancata sostituzione;
- b) mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;
- c) mancato rispetto degli indirizzi e delle modalità organizzative (orari, giorni, procedure stabilite dalla stazione appaltante) applicazione di una penale di €. 350,00/giorno.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali corrispondenti sono da intendersi cumulabili. Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante, procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate alla Ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. o PEC. ai fini dell'avvio del procedimento.

La fase successiva all'avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i..

In caso di cumulo delle sanzioni la Stazione appaltante, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per il recupero delle penalità la Stazione appaltante potrà effettuare trattenute su quanto dovuto alla Ditta o sulla cauzione che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Per tutti gli altri aspetti non contemplati tra le inadempienze sopra menzionate la stazione appaltante, provvederà a diffidare con lettera raccomandata o via PEC, l'Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 3 (tre) giorni dal ricevimento per ottemperare a quanto richiesto.

### **Art. 13– CAUSE DI RISOLUZIONE**

La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi espressamente previsti dal presente capitolato e nei seguenti ulteriori casi:

- a) qualora l'aggiudicatario violi il divieto di subappalto stabilito dall'art.11;
- b) qualora vi sia il mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti;
- c) qualora vi siano comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno agli utenti;
- d) qualora l'aggiudicatario non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia.
- e) nel caso in cui sia stato assegnato dalla Stazione Appaltante un termine all'aggiudicatario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
- f) nel caso in cui si accerti l'inadempimento delle disposizioni di cui alla Legge 136/10;
- g) in ogni altro caso di grave inadempimento a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante.

In caso di risoluzione alla Ditta verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti dalla stazione appaltante, eventualmente incamerando la cauzione versata.

Resta inteso che il contratto si intenderà risolto senza altra formalità e con sanzione amministrativa dell'incameramento della cauzione definitiva, fatte salve eventuali altre sanzioni anche di natura penale, qualora risulti che la Ditta aggiudicataria abbia prodotto false dichiarazioni relativamente ai punti del Bando di gara nei quali sono state previste dichiarazioni sostitutive.

### **Art. 14 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. restano a carico dell'aggiudicatario gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata normativa. A tal fine l'aggiudicatario dovrà provvedere a comunicare al Comune di Civitavecchia il/i numero/i di conto corrente dedicato, i nominativi delle persone abilitate ad operare sul/i suddetto/i con i relativi Codici Fiscali, nonché impegnarsi ad inserire analoghe clausole sugli eventuali contratti stipulati con i propri fornitori ed a trasmettere copia degli stessi al Comune di Civitavecchia

### **Art. 15 – CORRISPETTIVI**

La liquidazione dei corrispettivi avverrà in forma posticipata, previa presentazione al Responsabile del contratto di fatture mensili entro i termini di legge, sulla base delle previste rendicontazioni.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC ed il pagamento dei tributi comunali, qualora abbia la sede nel territorio del Distretto.

**Art. 16– FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che non si siano potute definire con accordo bonario, saranno attribuite alla competenza del Foro di Civitavecchia. E' esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 17– NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Art. 18– ALLEGATI**

Informativa